



Reg. n. 1753-4/2014

TRIBUNALE DI PALERMO

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2014, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 4433/13 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione

TRA

Comune di Altavilla Milicia, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Palermo, via S. Lo Forte n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Guagliardo, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, rilasciata giusta deliberazione di C.M. n. 131 del 21 agosto 2013

E

COIN.R.I.S. Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi in liquidazione, in persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Niosi per procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso la propria sede a Bologneta, via Roma n. 30

F

C.C.I.A.A. Palermo - Ufficio del Conservatore del Registro delle Imprese

Visto il ricorso n. 2191 e.c. depositato in data 11 novembre 2013, con cui il Comune di Altavilla Milicia, premesso di aderire al COIN.R.I.S., ha chiesto disporre la cancellazione dal Registro delle Imprese di Palermo del

bilancio consuntivo del suddetto consorzio al 31 dicembre 2010;
rilevandone la mancata approvazione;

letta la memoria di costituzione del COIN.RES;

esaminato le note successivamente depositate dalle parti;

sentito il Dirigente del Registro delle Imprese di Palermo;

rilevato che l'art. 2615 bis c.c. impone alle persone che hanno la direzione del consorzio di redigere la situazione patrimoniale con l'osservanza delle norme previste in tema di bilancio di esercizio della s.p.a. e di depositarla presso il Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;

considerato che il richiamo alle norme sulla s.p.a. contenuto all'art. 2615 bis c.c. attiene unicamente alle previsioni relative alla redazione del bilancio (da seguire anche nella predisposizione dello stato patrimoniale del consorzio), ma non si estende all'obbligo di deposito del verbale della delibera di approvazione;

ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie, non risulta illegittimo il deposito eseguito dal COIN.RES, pur in assenza di alcuna delibera di approvazione;

considerato, in conclusione, che il ricorso del Comune di Altavilla Milicia non merita accoglimento;

rilevato che, sebbene il procedimento si concluda con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali e legittimata condanna al pagamento delle spese processuali pronunciate in base al criterio della soccombenza, in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificanti, le abbia anticipate per Cass. civ. n. 2757/2012;

R:

ritenuto, pertanto, che l'ente ricorrente va condannato alla spese processuali sostenute dal COIN.R.E.S. per la cui liquidazione - in base ai parametri introdotti dal D.M. Giustizia 140/2012 (attuativa dell'art. 949 L. 1/2012) - si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso ex art. 2191 e.c. proposto, in data 11 novembre 2013, dal Comune di Altavilla Milicia per la cancellazione dal Registro delle Imprese di Palermo del bilancio consuntivo del COIN.R.E.S. al 31 dicembre 2010.

Condanna il Comune di Altavilla Milicia, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dal COIN.R.E.S. liquidate in complessivi € 700,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nella misura legalmente dovuta.

Si comunica alle parti.

Palermo, 27 marzo 2014

IL GIUDICE

Giuseppe Rina
Papa

PROCURATORE
GENERALI
N. 1000/14
Papa

Deposito in data
08/04/2014
in data 10/04/2014
in data 10/04/2014